



COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE

(Provincia di Bologna)

Ordinanza n°25

Prot. n°6031

IL SINDACO

VISTI gli artt.n°1 e 13 del R.D. n°3298 del 20/12/1928;
VISTO l'art. 5 della L.R. n°19 del 04/05/1982;
VISTA la Legge n°833 del 03/12/1978;
VISTA la Direttiva CE 409/1988;
VISTO il D.Lvo 333/1998 (benessere animale)
VISTA la deliberazione dell'AUSL di Bologna n°158 d el 18/05/2004; (nuovo tariffario)
VISTO il Regolamento 2075/05 CE (presenza trichine nelle carni)
VISTA l'Ordinanza 12/04/08 con la quale il Ministero della Salute definisce come allevamento familiare "l'allevamento da ingrasso che detiene fino ad un massimo di quattro suini in accrescimento non a scopo commerciale e che non movimentati animali verso altri allevamenti"
VISTO il Regolamento locale di igiene per la tutela della salute e dell'ambiente;

AUTORIZZA

la macellazione a domicilio dei suini destinati al consumo familiare per il periodo 15 novembre 2010 - 31 marzo 2011

ORDINA

- 1) La macellazione dei suini a domicilio è consentita **dal 15 novembre 2010 al 31 marzo 2011**.
I proprietari di suini che intendono avvalersi della possibilità di macellare gli animali presso il proprio domicilio dovranno effettuare la prenotazione, come di consueto, o in Comune o presso gli uffici veterinari locali con almeno due giorni di anticipo, **concordando con il Veterinario Ufficiale l'ora di inizio della macellazione**.
- 2) Le visite sanitarie verranno effettuate solo nelle giornate di **martedì, mercoledì, giovedì e sabato** dalle ore 08,00 alle ore 14,00. Il suino macellato dovrà essere presentato in mezzene; **è vietato allontanare dal luogo di macellazione organi e visceri prima dell'avvenuta visita sanitaria**.
- 3) Per ragioni di ordine igienico sanitario e ai sensi dell'art.13 del R.D.3298/1928 e della Dir.CEE 409/88, la macellazione a domicilio è consentita esclusivamente per i suini allevati (almeno 90 giorni di permanenza presso l'azienda) ed in numero proporzionato (massimo 4 capi) ai componenti il nucleo familiare.
- 4) La macellazione a domicilio è permessa **solo per il consumo familiare** delle carni ed **è vietata la vendita** delle carni e dei salumi provenienti da macellazione a domicilio;
- 5) I suini, prima di iniziare le operazioni di macellazione, dovranno essere storditi con pistola a proiettile captivo o altro mezzo autorizzato e dovranno essere evitate inutili sofferenze.(D.L.vo 333/98)
- 6) Le carni ottenute potranno essere consumate solo dopo l'effettuazione dell'esame trichinoscopico. Dette carni potranno comunque essere lavorate e trasformate, **senza allontanarle dalla sede di macellazione**.
- 7) Il compenso per le visite effettuate dal Veterinario dell'Az. U.S.L. è fissato in E.7,00 per ogni capo macellato ed in un rimborso forfettario di E.6,00 a visita per le spese di trasporto.Il pagamento della visita avverrà al ricevimento di fattura emessa dall'AUSL di Bologna.

Si ricorda inoltre che:

- Chiunque macelli senza preavviso e senza controllo veterinario, a norma dell'art.13 del R.D. 3298/28, è punito ai sensi dell'art.17 della L.283/62 con sanzione fino a €.774,68 e sequestro delle carni;
- Chi vende carni (o prodotti derivati) dei suini macellati a domicilio è soggetto alla sanzione da €.1500 a €.9000 ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DLvo 193/07 oppure da €.3000 a €.18000

ai sensi dell'art. 6, comma 10, del DLvo 193/07;

- Chi non sottopone gli animali a stordimento preventivo è punito con sanzione da €258,23 a €1.549,37 ai sensi del DLgs 333/98, salvo che il fatto non costituisca reato.

Lizzano in Belvedere, 08/11/2010

IL SINDACO
(Agostini Alessandro)